



RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

TAX NEWS

2016 – 5

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

NORMATIVA

Scambio di informazioni fiscali con la Svizzera “ad un passo” dal perfezionamento

PRASSI

Agevolazione “super ammortamenti”: vademecum dell’Agenzia delle Entrate

GIURISPRUDENZA

Legittimità degli accertamenti immobiliari fondati su stime

SCADENZE – GIUGNO 2016

APPROFONDIMENTO

Risvolti fiscali delle operazioni di acquisizione con indebitamento

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)



NORMATIVA

Scambio di informazioni fiscali con la Svizzera “ad un passo” dal perfezionamento

(Legge 4 maggio 2016, n. 69, Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2016)

Lo scorso 4 maggio il Parlamento Italiano ha ratificato i nuovi accordi fiscali tra Italia e Svizzera, che regolano lo scambio di informazioni tra le autorità dei due Paesi, in modifica del Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata nel lontano 1978.

L'intesa, originariamente siglata nell'ambito delle attività connesse al processo di regolarizzazione dei capitali esteri (Voluntary Disclosure), consentirà tra l'altro di ottenere, su richiesta di un'autorità fiscale, informazioni relative ai redditi conseguiti ed ai capitali detenuti nel Paese estero da parte di propri cittadini e proprie imprese, secondo gli standard elaborati dall'Ocse. Si potranno ottenere informazioni risalenti fino al 23 febbraio 2015 (data dell'originario accordo).

Per l'effettivo perfezionamento dello scambio di informazioni occorrerà ora attendere lo scambio degli strumenti di ratifica da parte dei due Paesi, posto che il Parlamento elvetico aveva già a sua volta ratificato l'accordo lo scorso 1° marzo.

PRASSI

Agevolazione “super ammortamenti”: vademecum dell'Agenzia delle Entrate

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E del 26 maggio 2016)

Tra le normative di carattere agevolativo introdotte negli ultimi mesi è certamente da menzionare quella inerente i cd. “super ammortamenti” (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), volta a favorire l'effettuazione di investimenti nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016 mediante la concessione di una “extra quota” di deduzione fiscale del 40% (degli ammortamenti o dei canoni di leasing) ai fini IRES/IRPEF (ma non IRAP).

La disposizione, approfondita nelle Tax News 2016/1, presenta, tra i vari aspetti positivi, una sostanziale semplicità applicativa, che va certamente accolta con favore. Purtroppo, a fronte di un dato di legge assai sintetico, era necessario che l'Agenzia delle Entrate fornisse una serie di delucidazioni su casistiche di dubbia soluzione: ciò è prontamente avvenuto con l'emanazione della circolare n. 23 dello scorso 26 maggio. Di seguito si sintetizzano i principali chiarimenti offerti dal documento di prassi.

Soggetti interessati

Viene confermato che la disposizione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico di



appartenenza: sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Via libera anche agli investimenti effettuati da:

- enti non commerciali (nell'ambito dell'eventuale attività commerciale svolta);
- esercenti arti e professioni;
- soggetti che ricadono nel regime dei "minimi" (mentre risultano esclusi coloro che ricadono nel nuovo regime dei "forfetari").

Investimenti agevolati e modalità di acquisizione dei beni

Viene ribadito che il beneficio spetta a fronte di investimenti in:

- beni materiali;
- strumentali (rimangono quindi esclusi i "beni-merce", nonché i beni trasformati/assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita);
- nuovi (sono pertanto agevolabili anche i beni esposti in *show rooms* ed utilizzati a soli scopi dimostrativi). Con riferimento ai cd. "beni complessi" (alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati), il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Sono rilevanti anche gli investimenti in autovetture ed in beni di costo inferiore a 516 euro.

Tra le precisazioni di rilievo fornite dall'Amministrazione finanziaria è stata esplicitata l'agevolabilità degli investimenti effettuati mediante contratti di appalto a terzi: in tal caso i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione (che deve pertanto avvenire entro il 31 dicembre 2016) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente. In quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016 in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Un'altra casistica di rilievo presa in considerazione dall'Agenzia delle Entrate riguarda la concessione d'uso a terzi in comodato: in tal caso il *comodante* potrà beneficiare del beneficio a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

Il bonus spetta anche per i beni realizzati in economia, risultando agevolabili i costi sostenuti nel corso del periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, anche se i lavori risultano avviati prima del 15 ottobre 2015 e/o ultimati in data successiva al 31 dicembre 2016.

Sono altresì agevolabili le migliorie su beni di terzi che, in ossequio a corretti principi contabili, vengono capitalizzate quali "immobilizzazioni materiali": ciò accade quando tali migliorie si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d'utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.

Mentre l'acquisto in proprietà ed il possesso mediante contratto di leasing finanziario sono modalità equivalenti per usufruire dell'agevolazione¹, non sono oggetto di beneficio i beni utilizzati mediante contratti di noleggio o di locazione operativa.

La deduzione fiscale operata non rileva, infine:

- ai fini del computo degli acconti d'imposta;
- nei conteggi degli studi di settore;
- nel calcolo di operatività delle società di comodo;
- nella deducibilità integrale dei beni di costo inferiore a 516 euro;
- nei conteggi delle plusvalenze/minusvalenze.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Alessandro Carturani

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: alessandro.carturani@rsm.it

WWW.RSM.IT

¹ Si ricorda che nel caso dell'acquisto in proprietà rileva la spedizione ovvero la consegna del bene (od ancora, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); nel caso del leasing finanziario rileva la consegna ovvero, se previsto nelle pattuizioni contrattuali, l'esito favorevole del collaudo, mentre è irrilevante, ai fini dell'agevolazione, il momento del riscatto.

Legittimità degli accertamenti immobiliari fondati su stime

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 10222 del 18 maggio 2016, Ordinanza n. 25707 del 27 dicembre 2015)

Di recente i media hanno dato ampio risalto a situazioni nelle quali svariati contribuenti si sarebbero trovati "ingiustamente" accertati dall'Erario, a fronte di vendite immobiliari i cui prezzi venivano ritenuti insufficienti o, comunque, non allineati ai valori di mercato.

Più di recente, nella circolare n. 16/E del 28 aprile 2016, riferita agli accertamenti fiscali per il 2016 (analizzata nello scorso numero delle Tax News), la stessa Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici periferici ad operare rettifiche immobiliari con la dovuta "cautela" e "ponderazione".

Il tema non è nuovo, e si fonda legittimità nell'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini accertativi, di determinate "stime" immobiliari, derivanti dall'utilizzo di banche dati o dal ricorso a stime/perizie d'ufficio.

Nella controversia sfociata nella sentenza n. 10222/2016, una compravendita di terreni edificabili portava ad una rettifica in aumento dell'imposta di registro dovuta, in quanto da apposita stima operata dall'Agenzia del Territorio (e riferita a compravendite di terreni "similari" posti nelle immediate vicinanze) veniva rilevata una valorizzazione di mercato più elevata.

Il maggior valore determinato dall'Erario veniva contestato dai contribuenti, che producevano in particolare, a supporto delle loro ragioni, apposita perizia giurata di un professionista terzo; veniva altresì censurata la "genericità" della stima prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

I giudici hanno accolto le doglianze dei contribuenti, statuendo alcuni importanti principi:

- dinanzi al giudice tributario l'Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima di un immobile - redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'amministrazione stessa, e da quest'ultima prodotta in giudizio - costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d'ufficio;
- stante quindi la sostanziale "parità" e "dignità" formale che intercorre tra le stime delle parti, occorre che quella dell'Erario contenga specifici e condivisibili elementi di valutazione, dato che l'onere della prova circa la rettifica dei valori grava sull'Amministrazione finanziaria;
- laddove si ravvisi, pertanto, carenza o genericità di motivazioni nella perizia dell'Agenzia del Territorio, deve disattendersi la rettifica di valore rispetto al prezzo dichiarato dai contraenti nell'atto di compravendita.

Un secondo "filone" accertativo si basa invece sull'utilizzo delle stime di valore immobiliare periodicamente pubblicate dall'"OMI" (Osservatorio del Mercato Immobiliare).

Circa le rettifiche di valore basate esclusivamente su dette quotazioni la giurisprudenza pare ormai aver maturato una linea rigorosa, e tra le molte pronunce si segnala la recente ordinanza n. 25707/2015, che brilla per chiarezza nel ricordare che:

Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate ... non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima".

Le quotazioni OMI, pertanto, possono essere *di ausilio* nell'accertamento immobiliare se la contestazione dell'ufficio risulta supportata da ulteriore documentazione probante; laddove, invece, un atto di accertamento si fondi esclusivamente sulle risultanze OMI, l'atto stesso è da ritenersi illegittimo in quanto non sufficientemente motivato.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Gabriele Giardina

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it

SCADENZE – GIUGNO 2016

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - in materia di IVA
 - in materia di imposte sui redditi ed IRAP
 - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

giovedì 16

Versamenti IREF-IRES-IRAP

Salvo (le solite) proroghe “dell’ultimo minuto”, entro la data odierna le persone fisiche, le società di persone e di capitali (con esercizio coincidente con l’anno solare), versano il saldo 2015 ed il I acconto 2016 (se dovuto) di:

- IRPEF ed addizionali;
- IVIE (imposta sul valore degli immobili siti all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie site all’estero);
- imposte sostitutive (es. cedolare secca);
- contributi INPS – gestione separata;
- IRES;
- IRAP;
- contributi camerali.

È possibile effettuare i suddetti versamenti entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, e gli importi sono, a scelta del contribuente, rateizzabili.

IMU e TASI – versamento I rata 2016

Termine per il versamento della I rata dell’Imposta Municipale (IMU) e della TASI.

Si ricorda che le suddette imposte sono versate in 2 rate (scadenti al 16 giugno e al 16 dicembre), di cui la prima è pari al 50% dell’imposta dovuta e calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni previste per il 2015, mentre la seconda rata è dovuta a saldo per l’importo che residua.

Entro il termine del 30 giugno, invece, vanno trasmesse ai Comuni di riferimento le dichiarazioni IMU concernenti le variazioni immobiliari occorse nel 2015 che abbiano determinato una variazione del debito d’imposta. Non sono oggetto di dichiarazione le variazioni sopravvenute “certificate” da atto notarile (es. compravendite) e quelle che determinano un aumento di tassazione rispetto al periodo precedente.

La dichiarazione va inviata al Comune per raccomandata.



giovedì 30

Rivalutazione partecipazioni e terreni – termine versamento imposta sostitutiva

Per i contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore fiscale dei terreni edificabili e con destinazione agricola od il valore fiscale delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti al 1° gennaio 2016, scade il termine per il versamento dell'unica o della 1° rata dell'imposta sostitutiva (pari all'8%), nonché per l'asseverazione (da parte del professionista incaricato) della relativa perizia di stima.

Per i contribuenti che nel 2014 o nel 2015 hanno rivalutato il valore fiscale dei terreni edificabili e con destinazione agricola od il valore fiscale delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, scade il termine per il versamento, rispettivamente, della II e della III rata dell'imposta sostitutiva, in caso di originaria opzione per il versamento rateale.

APPROFONDIMENTO

Risvolti fiscali delle operazioni di acquisizione con indebitamento

Con la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alle Direzioni Regionali e Provinciali ed ai propri Uffici le indicazioni necessarie ad individuare il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito connesse alle fonti di finanziamento delle operazioni di acquisizione con indebitamento, cosiddetto "*leverage buy out*", apportate da terzi, e dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE.

In particolare, il documento di prassi ha passato in rassegna la disciplina fiscale cui sottoporre le componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi sostenuti da un'apposita società veicolo, "Special Purpose Vehicle", SPV, che viene finanziata in parte, anche minima, mediante capitale proprio ed in parte mediante prestiti onerosi per l'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata "bersaglio" o "obiettivo, cioè "Target".

In pratica, spiega il documento di prassi, si ritiene che gli interessi passivi relativi ai prestiti contratti dalla SPV per l'acquisto di partecipazioni, in linea di principio, siano funzionali all'acquisizione della *target company* e che pertanto debbano essere considerati, sempre in linea di principio, inerenti e quindi deducibili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 96 del TUIR nonché dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili. Inoltre, continua la Circolare, tale conclusione è da ritenere sostenibile sia nel caso in cui l'operazione di acquisizione con indebitamento sia posta in essere da un insieme di soggetti – soci, società di gruppo e finanziatori – esclusivamente residenti in Italia, sia nell'ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

Come sintetizzato nel Comunicato Stampa con cui l'Agenzia delle Entrate ha accompagnato la pubblicazione della Circolare in commento, il "leverage buy out", LBO, è una tecnica finanziaria d'acquisto di partecipazioni attraverso il ricorso all'indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l'acquisizione d'una determinata società "Target", cioè "obiettivo", utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata.

A tal fine, è anche utilizzata una variante consistente nella fusione tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l'acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In virtù della fusione, infatti, si rende così possibile l'allocazione del debito al livello dei flussi di cassa operativi. In questo secondo caso, l'operazione si definisce "merger leveraged buy out", MLBO.

Le operazioni qualificate come "merger leveraged buy out", MLBO, trovano nella fusione il logico epilogo dell'acquisizione guidata mediante indebitamento. Fusione necessaria anche perché posta a garanzia di rientro, per i creditori, dell'esposizione debitoria.

Dunque, la struttura scelta risponde a finalità extrafiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dagli stessi finanziatori terzi. Alla luce di queste considerazioni, difficilmente tale operazione potrebbe essere vista come finalizzata ad un indebito vantaggio fiscale e quindi di natura elusiva. Pertanto, continua la Circolare, in questi casi le eventuali contestazioni formulate sulla base del divieto di abuso del diritto o sulla base dell'articolo 37-bis del DPR 600 del 1973, ovvero dell'art. 10-bis della legge n. 212 de 2000, dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate. Naturalmente, a condizione che nei singoli casi non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità di natura elusiva (come nel caso in cui all'effettuazione dell'operazione di LBO abbiano concorso direttamente o indirettamente i medesimi soggetti che controllano l'impresa target).

Il documento di prassi affronta quindi il tema dell'applicazione dei limiti antielusivi al riporto delle perdite



e interessi passivi, ai sensi dell'art. 172, comma 7, del TUIR, nell'ambito di operazioni di fusione conseguenti ad acquisizioni avvenute secondo gli schemi del MLBO. La conclusione che viene raggiunta dall'Agenzia, prendendo atto della fisiologica presenza di eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite (di cui si chiede il riporto), che siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla SPV per porre in essere un'operazione di acquisizione con indebitamento, è che con riferimento ad esse potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR (test di vitalità).

La parte finale della Circolare si occupa di identificare prassi, modalità e temi da sviluppare in sede di controllo in presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in paesi esteri. Tali questioni sono raggruppate come segue:

- Trattamento fiscale dei costi per servizi addebitati da parte del gestore del fondo o di entità a lui riconducibili alle società target o alla SPV

L'invito che viene rivolto agli Uffici è di valutare con attenzione l'inerenza e la corretta quantificazione delle commissioni addebitate dalla private equity firm alle portfolio company con l'obiettivo di evitare che costi per servizi erogati nell'interesse dei quotisti/partner possano gravare, fiscalmente, in capo ai veicoli costituiti in Italia. Tale valutazione non potrà prescindere dalla corretta comprensione delle diverse forme di remunerazione delle private equity firm e dalla puntuale analisi delle clausole e condizioni contrattuali (clausole che prevedono compensazione di management fee e other fee presenti nei limited partnership agreement, condizioni contrattuali sbilanciate in favore della private equity firm, clausole che vincolano il pagamento delle commissioni alle private equity firm agli stessi vincoli previsti per la distribuzione dei dividendi, presenza di addebiti da parte di più private equity firm, promotrici di una medesima operazione, commisurati alla percentuale di partecipazione nella società target, etc.). In presenza di servizi addebitati alla portfolio company a fronte di servizi erogati nell'interesse esclusivo del fondo e degli investitori il costo potrà essere disconosciuto ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR. Sempre con riferimento alle fee addebitate alla portfolio company la Circolare effettua una specifica disamina dei profili relativi alla disciplina IVA, soffermandosi sulla detraibilità della stessa ove addebitata alla portfolio company (o alla SPV, in strutture più complesse).

- Applicazione di ritenute alla fonte sugli interessi destinati ai soggetti finanziatori

Il paragrafo si sofferma su specifiche forme di finanziamento dell'operazione effettuate da operatori terzi non residenti. La prima parte viene dedicata ad approfondire le fattispecie riconducibili allo schema dei cd. Italian Bank Lender of Record – IBLOR, sia nella versione “trasparente”, che si basa sulla non rilevanza della banca residente ai fini dell'applicazione delle ritenute sugli interessi di spettanza dei soggetti finanziatori stranieri, sia nella versione “opaca”, che considerando rilevante unicamente il rapporto con la banca residente determina in alcuni casi un flusso di interessi verso i soggetti finanziatori esteri senza l'applicazione di ritenute. Con riferimento a tale seconda versione degli IBLOR l'Agenzia invita gli Uffici a contestare l'omessa applicazione di ritenute alla fonte a titolo di imposta, di cui all'art. 26, comma 5, del DPR 600 del 1973 pur prevedendo la possibilità per il contribuente di richiedere, per le fattispecie poste in essere prima della pubblicazione della Circolare in commento, il riconoscimento delle obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472 del 1997. Nella seconda parte del paragrafo vi è un rapido approfondimento riguardante i finanziamenti erogati da soggetti esteri alla NewCo per il tramite di società veicolo non localizzate in Italia; anche in questo caso la linea di azione impartita agli Uffici è quella di contestare l'assenza della qualifica di “beneficiario effettivo” o la natura di interposto reale in capo al predetto veicolo. Tali contestazioni dovranno

essere basate sull'analisi caso per caso ed avente ad oggetto, principalmente, la natura back to back dei finanziamenti (importo, condizioni, tassi, termini di pagamento, etc.). Per tutte le fattispecie sin qui descritte, sia IBLOR che società "veicolo", andrà comunque valutata la rilevanza delle previsioni di cui all'art. 22, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 26 del DPR 600/73 che esclude l'applicazione della ritenuta agli interessi ed altri proventi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine erogati da specifici soggetti, tra cui gli investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

- Qualificazione fiscale del debito tecnicamente individuato con il nome di shareholder loan

In alcuni casi l'Ufficio potrà rilevare la non conformità della forma di shareholder loan rispetto alla sua sostanza economica ed operare la sua riqualificazione fiscale in apporto di capitale con conseguente indeducibilità degli interessi passivi. Tale ipotesi risulterebbe applicabile quando dall'analisi dei documenti contrattuali che compongono il cd. *financial package* si evidenziasse la presenza di un finanziamento soci alimentato da rimesse finanziarie messe a disposizione dagli investitori parificato nella sostanza ad un apporto di capitale per la presenza di clausole che prevedano, ad esempio: il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi siano postergati rispetto agli altri finanziatori, l'esclusione dello shareholder loan dalla definizione di debito contenuta nei *financial covenant* oppure la presenza di restrizioni al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale simili a quelle previste per i dividendi e per la riduzione del capitale sociale e delle riserve.

- Applicazione di ritenute ai flussi di dividendi corrisposti dalla BidCo/MergerCo alla controllante estera e/o trattamento fiscale delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'exit dall'operazione di investimento.

Il focus di questo paragrafo è incentrato sul trattamento fiscale dei flussi che si generano a beneficio degli investitori sotto forma di dividendi e di plusvalenze. Spesso tali flussi finanziari vengono veicolati attraverso strutture intermedie che permettono di ottenere importanti benefici di natura fiscale, come:

- mancata imposizione in Italia delle plusvalenze da cessione di azioni;
- mancata o ridotta applicazione delle ritenute ai dividendi in uscita dall'Italia;
- nessuna o ridotta imposizione nel paese estero.

Tali vantaggi, se ottenuti attraverso strutture "genuine", non possono essere sindacati; di contro, la presenza di strutture intermedie che non siano caratterizzate da un radicamento effettivo nel tessuto economico del Paese di insediamento ovvero fungano da mere "conduit" con riferimento alla singola transazione, potrebbe determinare il disconoscimento dei benefici fiscali indebitamente conseguiti. Un disconoscimento che trarrebbe il suo fondamento nelle disposizioni antielusive, specifiche o generali, previste nell'ordinamento nazionale, comunitario o convenzionale (Circolare 32/E/2011, Raccomandazione della Commissione Europea 772/2012, Direttiva 2015/121/UE). L'effetto di tale disconoscimento, che potrà essere attuato dall'Ufficio sono nel rispetto delle regole procedurali con particolare riguardo al contraddittorio con il contribuente, porterebbe a sottoporre a tassazione le plusvalenze da cessione di azioni e/o ad applicare le ritenute piene ai dividendi in uscita dall'Italia.



Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Kristian Bresciani

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: kristian.bresciani@rsm.it

www.rsm.it

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

Sentenza del mese

Corte di Cassazione: l'insulto al superiore giustifica il licenziamento in tronco

Con sentenza n. 9635, depositata in data 11 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, ma si estende a qualsiasi comportamento atto ad arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale. Orbene, secondo la Suprema Corte, l'insulto rivolto al superiore gerarchico, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona ex art. 2 Cost., può *“essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa (...) sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli”*. Ciò a prescindere dal fatto che la condotta in esame sia o meno tipizzata dal CCNL come ipotesi di giusta causa, in quanto la nozione di “giusta causa” è una nozione legale e non può il giudice ritenersi vincolato dalle previsioni del CCNL. A parere della Corte il giudice può, infatti, ravvisare la sussistenza della giusta causa in un grave inadempimento o comportamento del lavoratore contrario alle norme etiche e del comune vivere civile, ove esso leda il rapporto fiduciario tra le parti.

NORMATIVA

Sui dati personali adeguamento entro maggio 2018

Lo scorso 4 maggio 2016 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Ue tre provvedimenti che riguardano l'utilizzo dei dati personali. Si tratta del nuovo regolamento e di due direttive, quella relativa al trattamento delle informazioni personali durante le attività di polizia e giudiziarie e quella in merito al *“Personal name record”* (c.d. “Pnr”), ovvero la raccolta di informazioni relative ai passeggeri che volano nei cieli della Ue. Ad ogni modo le principali novità interessano il regolamento, entrato in vigore il 25 maggio scorso, il quale introduce una legislazione in materia di protezione dati uniforme e valida in tutta Europa. Gli Stati membri avranno due anni di tempo, entro maggio 2018, per adeguare le proprie normative interne; alla scadenza del biennio, il regolamento sarà direttamente applicabile nei Paesi Ue, senza bisogno di alcun recepimento. Di conseguenza, le normative nazionali saranno integralmente soppiantate dal regolamento, eccezion fatta per quelle disposizioni interne che non si sovrappongono ad esso. Per farci un'idea, è stato stimato che dei 186 articoli del Codice della Privacy italiano ne resteranno in vigore soltanto poche decine.

Il distacco transfrontaliero alla luce dello schema di decreto legislativo n. 296/2016

Lo schema di decreto legislativo 296/2016 ridefinisce la disciplina del distacco transfrontaliero, ponendosi quale ostacolo alle c.d. *“triangolazioni abusive di personale”*, spesso utilizzate dagli imprenditori per beneficiare di regimi contributivi più vantaggiosi. Lo schema di decreto, predisposto ai fini del recepimento della direttiva UE 67/2014 (il termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2016), oltre a incoraggiare la cooperazione fra gli Stati, conferisce un insieme di poteri agli organi di vigilanza al fine di fronteggiare eventuali condotte *“fraudolente”* delle società. Nella specie detti organi possono



intraprendere iniziative volte a verificare la genuinità del distacco, indagando sia sul *modus operandi* dell'azienda che sulle caratteristiche proprie del singolo lavoratore, volgendo lo sguardo, in particolare, al luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale – amministrativa e ove è registrata, al luogo in cui i lavoratori sono stati assunti e quello da cui sono distaccati, alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, alla data di inizio del distacco. Lo schema di decreto legislativo, infine, prevede **obblighi di informazione** nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con pesanti sanzioni pecuniarie in caso di mancato assolvimento. In definitiva, lo schema in esame fa ben sperare in una nuova stagione per i distacchi transfrontalieri “*autentici*”.

PRASSI

È operativo il decreto interministeriale sui premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa

Con la pubblicazione, il 16 maggio 2016, sul sito del Ministero del lavoro del decreto interministeriale n. 1462/2016, sono divenute operative le agevolazioni sui premi di risultato e sulle somme erogate ai dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili di impresa introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Nel decreto in esame, vengono, tra gli altri, disciplinati (i) i criteri di verifica e misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione dei premi di risultato ed il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nonché (ii) i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, considerando tali gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 cod. civ. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione le somme erogate devono essere previste all'interno di accordi aziendali che devono essere depositati telematicamente presso la DTL entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Per gli accordi aziendali sottoscritti prima della pubblicazione del decreto il termine per il deposito è il prossimo 15 giugno.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione: il rapporto di fiducia svincola il datore lavoratore dal pressing costante

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10069/2016, ha affermato il principio secondo cui “*il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo di controllare in modo continuo e assiduo i propri dipendenti*”. Nel caso di specie la Cassazione, riformando le decisioni dei giudici di merito, ha ritenuto **legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che si era reso responsabile d'aver richiesto rimborsi spese di ammontare superiore rispetto alle somme effettivamente versate per lo svolgimento di determinate attività**. Secondo la Corte, l'aver addotto false dichiarazioni chiaramente sottende un atteggiamento criminoso del lavoratore che irrimediabilmente inficia il rapporto di fiducia posto alla base del vincolo contrattuale tra datore di lavoro e sottoposto. Aggiunge la Corte che la “*tempestività della contestazione disciplinare debba essere valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull'operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza*”. Viene così sancita l'importanza del vincolo fiduciario quale presupposto tautologico del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione: l'obbligo di repêchage non impone l'assegnazione a mansioni inferiori



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9467/2016, ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo allorché il datore di lavoro fornisca *“la prova sia della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni produttive – organizzative, sia dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era stato precedentemente adibito”*. Ciò in quanto il datore di lavoro non *“ha l'obbligo di offrire al lavoratore tutte le mansioni anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza”*. In sostanza il datore di lavoro, nei casi di riorganizzazione aziendale con contestuale soppressione di una determinata posizione, nell'offrire al lavoratore interessato una mansione diversa, anche inferiore, deve comunque valutare la omogeneità e la compatibilità dei nuovi compiti rispetto a quelli originariamente svolti.

TAR Lombardia: un like su Facebook può far scattare la sanzione disciplinare

La terza sezione del Tar Lombardia, con l'ordinanza n. 246/2016, affronta il tema della **rilevanza disciplinare** del giudizio espresso dal dipendente pubblico in un social network, anche se effettuato come utente privato dello stesso. Nel caso in esame un agente penitenziario è stato sospeso dal servizio per un mese per essere intervenuto in una discussione su Facebook, mettendo “mi piace” alla notizia postata da altri e concernente un suicidio avvenuto all'interno della struttura carceraria a cui era addetto. I Giudici amministrativi aditi, nel confermare la legittimità del provvedimento, hanno chiarito che anche un **semplice like messo in un thread su Facebook che nuoce all'immagine dell'amministrazione datrice** assume rilevanza disciplinare, specie se sotto tale post vi sono anche *“commenti riprovevoli”* sulla vicenda (come nella fattispecie in esame). In tal caso quell'unico *“mi piace”*, a parere della Cassazione, **mette in imbarazzo** la datrice di lavoro. Orbene, tenendo conto delle nuove modalità di linguaggio introdotte dai social network, nutrite saranno le interpretazioni giurisprudenziali in una materia così delicata, nella quale si confrontano interessi parimenti importanti e di rango costituzionale, quali la libertà di espressione e il diritto alla “vita privata”, per un verso, ed interessi pubblici afferenti alla sicurezza dei cittadini ed al buon andamento dell'amministrazione, per altro verso.

Corte di Cassazione: il licenziamento e la prova dei motivi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7558 del 15 aprile 2016, ha statuito un importante principio sul riparto dell'onere probatorio in materia di licenziamenti. La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una ballerina della Scala per avere rilasciato ad un quotidiano inglese e a quotidiani nazionali dichiarazioni in merito alla condizione di pregiudizio fisico e psicologico delle ballerine e alla subordinazione delle loro carriere a fattori non professionali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il teatro, sostenendo che ove il datore di lavoro provi quanto rientra nella sua sfera di controllo – e cioè, nel caso in esame, il rilascio di un'intervista contenente dichiarazioni a sé pregiudizievoli – compete al lavoratore dimostrare il contrario. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha chiarito che il datore di lavoro, allorché proceda al licenziamento di un dipendente per aver rilasciato simili dichiarazioni, deve dimostrare sia il fatto estrinseco delle dichiarazioni, così come riportate sui quotidiani, sia la sua reale conformità alle frasi effettivamente pronunciate dal lavoratore, così da provare la riconducibilità a quest'ultimo del contenuto che si reputa denigratorio.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare



Avv. Vittorio De Luca

De Luca & Partners

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it;

www.delucapartners.it

oppure

Dott. Stefano Turchini

HR Capital

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it

www.hrcapital.it



RSM PALEA LAURI GERLA

Foro Buonaparte 67, 20121 - Milano
Tel +39 02 89095151
Fax +39 02 89095143

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)
Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

